

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 09/07/2025

FATTO

Con ricorso pervenuto l'8.05.2025, la ricorrente espone di avere estinto anticipatamente nel 2022, in corrispondenza della rata n. 79, un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio sottoscritto nel 2016. Chiede all'ABF di disporre il rimborso dell'importo complessivo di € 649,70, oltre interessi legali dall'estinzione, corrispondente alla quota non maturata delle spese di istruttoria, delle commissioni di gestione, di quelle di intermediazione creditizia, di quelle di attivazione e di quelle erariali. Chiede anche il rimborso delle spese per l'assistenza professionale, che nel ricorso non quantifica.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Eccepisce di avere proceduto, già in sede di conteggio estintivo, ad effettuare il rimborso dei costi dovuti; chiede, dunque, di rigettare la richiesta di restituzione di ulteriori somme rispetto alle somme già rimborsate. Relativamente alla richiesta di restituzione delle commissioni di istruttoria, puntualizza che nel contratto di finanziamento la voce "spese di istruttoria" sia riferibile all'attività di pre-analisi, nell'ambito della quale la Banca accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento. Si tratta di attività effettuate precedentemente alla concessione del fido e all'inizio dell'ammortamento effettivo del prestito che generano, pertanto, spese di natura non ricorrente a carico del cliente. Con riguardo alla natura delle commissioni di intermediazione, si rileva che le stesse non sono soggette a rimborso pro quota in quanto tali oneri sono volti a remunerare



l'attività del mediatore intervenuto ai fini della conclusione del contratto. Nello specifico, i costi di intermediazione sono stati trattenuti dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versati al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito. Rilevato dunque che le commissioni di intermediazione rappresentano costi non incassati dalla Banca ma da questa riconosciuti a soggetti terzi per attività prodromica al perfezionamento del contratto, si deve concludere che tali costi non sono retrocedibili. Relativamente alle commissioni di attivazione, si rileva che tali voci di costo non siano state soggette a rimborso *pro quota* in quanto dovute all'intermediario a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende. Con riguardo alle commissioni di gestione, l'intermediario riferisce che si tratta di spese poste a carico del cliente, legate alla durata del contratto ed aventi natura *ricorrente*. Tale voce di costo è stata già dedotta, nella misura di € 41,00, in sede di conteggio estintivo. Infine, l'importo richiesto dal ricorrente a titolo di oneri erariali non è retrocedibile poiché si tratta di un costo non ristorabile per sua intrinseca natura (considerato anche l'art. 14 della Direttiva sul credito ai consumatori), non diretto a remunerare l'intermediario. Quanto alla richiesta di rimborso delle spese legali, vengono riportati numerosi precedenti con i quali l'Arbitro avrebbe denegato il diritto alla refusione delle spese di assistenza tecnica in occasione di liti inerenti all'estinzione anticipata di finanziamenti mediante cessioni del quinto o delegazioni di pagamento.

DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento stipulato nel 2016 ed estinto anticipatamente nel 2022.

In via preliminare, il Collegio rileva che v'è una difformità tra quanto richiesto con il reclamo e la somma fatta oggetto di domanda con il ricorso. Tenuto conto che la seconda è inferiore alla prima e che le voci di costo alle quali si fa riferimento sono le medesime, la difformità non impedisce di trattare il ricorso nel merito.

Nel merito, com'è noto, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l'art. 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettasse al consumatore il rimborso *“in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*. Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi *“l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022 ha rilevato in primo luogo che: *Par. 9.5 “La citata sentenza Lexitor [della Corte di giustizia UE] ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*



Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato".

La Corte ha quindi affermato che *"Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia".* Ha quindi dichiarato incostituzionale la predetta norma, limitatamente alle parole *"e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"*.

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis" (25.07.2021). In particolare, con la decisione richiamata anche dalla Corte costituzionale, il Collegio di Coordinamento, con la dec. n. 26525/19, aveva affermato che *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"* e che *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *"Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte."*

Nel caso di specie, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, le commissioni di distribuzione e le commissioni di attivazione hanno natura *up front*, in quanto facenti riferimento ad attività preliminari rispetto alla conclusione del contratto. Lo stesso dicasi per i costi di intermediazione, dei quali i Collegi riconoscono la natura *up front*, in quanto tali oneri sono volti a remunerare l'attività dell'intermediario del credito intervenuto ai fini dello svolgimento di attività circoscritte allo svolgimento della fase preliminare del contratto, come si evince dall'evidenza prodotta dall'intermediario in sede di controdeduzioni. Le commissioni di gestione hanno, invece, natura *recurring*. Quanto agli oneri erariali, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, quando contengano anche un riferimento alle spese postali, le relative clausole devono essere qualificate: (i) *up front*, qualora le spese postali siano un "di cui" delle spese di istruttoria; (ii) *recurring*, in assenza di riferimenti alle spese di istruttoria. Nel caso di specie (a) le spese amministrative contemplano anche le spese postali; (b) vi è una clausola separata sulle spese di

